



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A ORTO COLLETTIVO SOCIALE

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __/____)

Art. 1 - Definizioni e Finalità

Per *orto collettivo sociale* s'intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione in forma gratuita ai cittadini di Cimolais, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario. L'area comunale destinata ad orto collettivo sociale è situata di fronte alla foresteria Mugolio, come identificata nella planimetria allegata al presente regolamento (**Allegato A**).

Il Comune di Cimolais, attraverso l'iniziativa dell'orto collettivo sociale, si propone di:

- offrire un sostegno alle famiglie, che con i prodotti dell'orto possono ridurre il loro bisogno di acquisto e di spesa;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, offrendo occasioni di aggregazione che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente;
- sviluppo dell'attività di volontariato, di cooperazione e di servizio delle persone e delle associazioni presenti sul territorio, anche con il coinvolgimento, con ricadute positive, dei ragazzi delle scuole e delle strutture a scopi sociali del Comune;
- favorire l'hobby dell'agricoltura, quale attività per l'impiego del tempo libero e come strumento per creare nuovi spazi di relazioni tra le persone, per migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari;
- stimolare le giovani generazioni alla conoscenza e al rispetto della terra, attraverso attività o percorsi di avvicinamento al tema della coltivazione;
- favorire lo sviluppo della biodiversità locale, anche attraverso la reintroduzione di specie botaniche locali e prodotti tipici locali.

Allo scopo di favorire le possibilità di aggregazione dei cittadini residenti nel Comune di Cimolais ed il loro inserimento nella vita sociale del territorio, viene concesso l'utilizzo in comodato, previa richiesta scritta (**Allegato B**), del piccolo lotto di terreno di proprietà comunale adibito a orto collettivo sociale. Le coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali, educative, ricreative o terapeutiche e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

L'obiettivo da conseguire sarà inoltre quello di favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo.

Art. 2 Compiti del Comune

Sono a carico dell'ente locale:

- a) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree;
- b) la sistemazione iniziale dell'area: livellatura, aratura e fresatura;
- c) l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi;
- d) la recinzione dell'area;
- e) l'installazione di una bacheca per gli avvisi adiacente all'area;
- f) la consegna, ad ogni cittadino, del regolamento di utilizzo degli orti e degli spazi connessi nonché delle chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi.

Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti di coordinamento e raccordo anche attraverso affidamento a soggetti esterni in base alle normative pro tempore vigenti.

Art. 3 Impegni dell'assegnatario

Ciascun assegnatario si impegna a:

- a) Utilizzare l'area solo ed esclusivamente per la coltivazione dell'orto, sono vietati altri utilizzi dell'area (assembramenti, feste, cucinare ecc.);
- b) usare per l'irrigazione solo acqua presente sul punto di prelievo;
- c) curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia dell'orto, mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso e non effettuare nessuna modifica all'orto assegnato (orientamento, dimensione, ecc.);
- d) non introdurre nell'area ortiva animali di qualsiasi specie;
- e) tenere puliti da erbacce e altro i passaggi e non bruciare stoppie o rifiuti;
- f) non costruire baracche o altre costruzioni ed utilizzare solo i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune;
- g) rispettare il regolamento approvato dal Consiglio Comunale, ed attenersi alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;
- h) non consegnare le chiavi di accesso all'area e del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
- i) non coltivare piante proibite dalla legge;
- l) non utilizzare prodotti chimici di sintesi;
- m) utilizzare tecniche di coltivazione naturale, biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture. L'eventuale uso di letami dovrà prevedere l'immediato interrimento subito dopo lo spandimento per limitare le esalazioni e la proliferazione di insetti;
- n) non vendere i prodotti ottenuti a terzi, ma destinarli al consumo familiare;
- o) munirsi, per la coltivazione, di un'attrezzatura personale (vanghe, foraterra, ...), che potrà essere custodita nel ricovero attrezzi, il quale sarà utilizzato per soli fini di custodia degli attrezzi;
- p) è vietato l'uso diverso o improprio del ricovero attrezzi;
- q) non creare le condizioni per le infestazioni di insetti o topi con depositi di acqua e materiale commestibile non protetti debitamente.

Art. 4 – Coltivazioni

È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes), e fiori.

La produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare. I residui vegetali vanno depositati negli spazi appositamente destinati dal Comune o interrati nell'orto in modo da non creare inconvenienti (odori, degrado, incuria).

Art. 5 - Divieti

È vietato:

- a) cedere a terzi o sub concedere l'orto o parte di esso;
- b) allevare e/o tenere animali nell'orto;
- c) tenere in deposito materiali o rifiuti nell'orto;
- d) accedere agli orti con autoveicoli o motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica;

- f) accendere fuochi di ogni genere;
- h) superare l'altezza di cm 180 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) recintare l'orto;
- l) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- m) usare fitofarmaci, antiparassitari e prodotti chimici pericolosi per la salute pubblica o sostanze inquinanti
- n) usare diserbanti.

Art. 6 – Orari

L'accesso all'orto collettivo sociale è consentito dall'alba al tramonto.

Art. 7 – Vigilanza

I concessionari riconoscono all'Amministrazione Comunale la facoltà di vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare al Comune eventuali anomalie, abusi e danni.

Art.8 – Responsabilità e controversie

Gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino.

L'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione Comunale e/o a terzi e/o a cose di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, che si verificassero negli orti affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 9 Responsabilità per danni a persone o cose

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni o furti a persone e/o cose all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

Art. 10 - Decadenza e revoca

Costituisce causa di decadenza, l'inosservanza di quanto disposto dal presente regolamento ed in particolare:

- l'utilizzo improprio dell'area;
- costruzione e posizionamento di manufatti nell'area;
- danneggiamento o incuria dell'area;
- detenzione di animali;
- non utilizzo diretto dell'area;

- abbandono dell'orto;

- uso di fitofarmaci, antiparassitari, prodotti chimici, sostanze pericolose inquinanti o pericolose per la salute pubblica.

L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione approvativa. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dai competenti organi comunali nel rispetto delle norme regolamentari e procedurali pro tempore vigenti.
